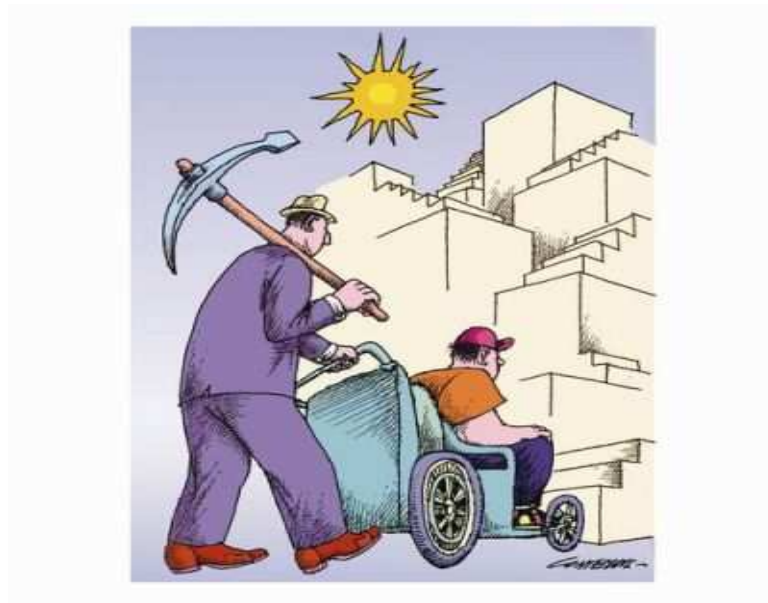




CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

E' possibile usufruire di contributi nazionali e regionali per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati e per l'acquisto di attrezzature per facilitare la vita di relazione e l'adeguamento dei veicoli per il trasporto delle persone disabili

CONTRIBUTI NAZIONALI

Con la Legge 13 del 1989 è possibile richiedere contributi solo per interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche su **immobili privati già esistenti** ove **risiedono disabili** con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili, oppure per l'acquisto di attrezzature che consentono l'accessibilità e la fruizione degli spazi dell'immobile: esempio classico è quello del servoscala o della carrozzina montascale.

Occorre precisare che negli ultimi anni, tali contributi non sono stati erogati o lo sono stati solo parzialmente a causa di una certa discontinuità nel finanziamento del relativo fondo.

Chi ne ha diritto

Hanno diritto a presentare le domande di contributo:

- i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti;
- coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
- i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
- i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità.

Il contributo può essere erogato per:

- una singola opera (es. realizzazione di una rampa)

- un insieme di opere connesse funzionalmente cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante).

Se di un unico intervento possono fruire più disabili, viene concesso un solo contributo. Ugualmente, quando si devono eliminare varie barriere nello stesso immobile e che ostacolano la stessa funzione, bisogna formulare un'unica domanda: il contributo sarà uno solo.

Se la varie barriere ostacolano invece diverse funzioni (ad esempio: assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), il disabile può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuno degli interventi.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata:

- al sindaco del comune in cui è sito l'immobile.
- in carta da bollo
- entro il 1° marzo di ogni anno
- dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuovere gli ostacoli alla sua mobilità.

Nel caso di **pluralità di disabili** potenzialmente fruitori del medesimo intervento la domanda può essere formulata da uno o più di essi; per ogni opera sarà comunque concesso un solo contributo.

L'interessato deve inoltre dichiarare *che gli **interventi** per cui si richiede il contributo **non sono già stati realizzati** o nè sono in corso di esecuzione*

Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono **realizzare le opere senza attendere** la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, correndo il rischio della eventuale mancata concessione di contributo.

Quale contributo

L'entità del contributo viene determinata sulla base delle **spese effettivamente sostenute e comprovate**. Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato-

- Spesa fino ad Euro 2.582,28: contributo fino a copertura della spesa.
- Spesa da Euro 2.582,28 a Euro 12.911,42: contributo aumentato del venticinque per cento sulla spesa sostenuta che eccede i Euro 12.911,42
- Spesa da Euro 12.911,42 a 51.645,69: contributo aumentato di un ulteriore cinque per cento sulla cifra che eccede i 12.911,42.

L'erogazione del contributo avviene dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l'onere di comunicare al sindaco la conclusione dei lavori con trasmissione della fattura.

Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell'istante in altra dimora).

Il procedimento amministrativo

1 - L'interessato presenta la domanda entro il 1° marzo di ciascun anno.

2 - L'amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda: documentazioni, requisiti necessari, inesistenza dell'opera, al mancato inizio dei lavori e congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

3 - Entro il 31 marzo, il sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del comune e forma l'elenco dei richiedenti, e lo comunica alla regione.

5 - La regione determina il fabbisogno complessivo e lo trasmette al Ministro dei lavori pubblici.

6 - Il Fondo viene ripartito tra le regioni richiedenti con decreto interministeriale in proporzione al fabbisogno indicato dalle regioni.

7 - Le regioni ripartiscono le somme assegnate ai comuni richiedenti, privilegiando il fabbisogno dei comuni ove sono state presentate domande con diritto di precedenza.

8 - I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità assegnano i contributi agli interessati. Se i fondi assegnati non sono sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, la precedenza viene data alle domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali; subordinatamente si considera l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

CONTRIBUTI REGIONALI

Nel 2007 la Regione Veneto, con la [Legge n. 16](#), ha riformulato la materia dei contributi per l'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, l'acquisto di attrezzature per facilitare la vita di relazione e l'adeguamento dei veicoli per il trasporto delle persone disabili.

Chi ne ha diritto

Hanno diritto a presentare le domande di contributo:

- (Art. 12) soggetti privati proprietari o locatari di edifici e spazi privati aperti al pubblico

- (Art. 13) persone con disabilità, coloro i quali li abbiano a carico, i soggetti che li assistono o li rappresentano secondo le norme del codice civile, che risultino proprietari, usufruttuari o locatari di case di civile abitazione e di edifici di edilizia residenziale agevolata;
- (Art. 13) titolari di imprese per l'adeguamento del posto di lavoro;
- (Art. 14) enti e soggetti privati per l'acquisto e la posa in opera di facilitatori della vita di relazione;
- (Art. 16) soggetti privati per l'adattamenti dei mezzi di locomozione.

Il contributo può essere erogato per:

- eliminare le barriere architettoniche negli edifici pubblici o aperti al pubblico
- per adattare il posto di lavoro
- opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spazi privati aperti al pubblico
- opere direttamente finalizzate alla fruibilità edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata
- acquisto e la posa in opera di facilitatori della vita di relazione: e suppellettili, attrezzature ed arredi che consentano la pratica delle funzioni quotidiane
- l'adattamento dei veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità motoria.

Come presentare la domanda

Tutte le domande, con la documentazione richiesta, vanno presentate al comune di residenza entro la scadenza fissata, di anno in anno, con specifica deliberazione.

Per gli edifici privati e per l'adattamento dei veicoli è ammessa una spesa massima pari a 12.000 euro, sulla quale si calcola un contributo minimo del 10% e massimo del 50%.

Ai fini dell'accesso ai contributi si precisa che, per persona con disabilità, si intende la persona con disabilità motorie oppure derivata da obiettive menomazioni o per effetto di patologie invalidanti irreversibili (pneumopatie, disturbi cardiocircolatori, sordità, cecità, ecc.), che non sia in grado di raggiungere e fruire in autonomia della propria abitazione, del luogo di lavoro e degli spazi privati aperti al pubblico.

La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate

Riferimenti:

[Legge regionale 12 luglio 2007,](#)

Modulistica → modello domanda legge 13/89

→ modello domanda legge regionale 16/07

Normativa → Legge regionale n. 16 del 12/07/2007

Link → www.venetosociale.it

www.venetoaccessibile.it

www.handylex.org

UFFICIO Assistenti SOCIALI ***Annamaria Righetto***

martedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

tel. 045 6090198